



COMUNE DI COLLESANO

Città Metropolitana di Palermo

BANDO PUBBLICO

**Per l'assegnazione delle risorse residue del "Fondo di sostegno ai comuni marginali"
per le annualità 2021 – 2022 e 2023**

VISTI:

- l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui *«Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato "Fondo di sostegno ai comuni marginali"»;*

- l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui *«Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.»;*

VISTI:

- l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui *«Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di*

coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione»;

- l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento;

CONSIDERATO che “Il Fondo di sostegno ai comuni marginali” è finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne. Il fondo mobilita complessivamente 180 milioni euro assegnati a 1.187 comuni, selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiate, in quanto a forte rischio di spopolamento, con un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) particolarmente elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente.;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2021 - Serie generale n. 296, ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera c) che ripartisce il Fondo di Sostegno ai Comuni marginali per gli anni 2021-2023, al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche;

PRESO ATTO che il Comune di Collesano in forza del citato DPCM, rientra tra i comuni marginali ed ha ricevuto un'assegnazione finanziaria per il triennio 2021-2023 pari a complessivi € 165.045,35;

VISTO il D. L. 60/2024 (c.d. decreto Coesione) che all'art. 15 comma 2 ha introdotto una nuova scadenza per l'utilizzo dei contributi assegnati ai Comuni Marginali posticipandola al 31/12/2025 e consentendo di fatto la possibilità di poter riutilizzare anche le somme residue rinvenienti dalle risorse non assegnate con i bandi relativi alle annualità 2021 e 2022.

CONSIDERATO, in particolare quanto stabilito dal citato articolo che prevede *“Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni ai sensi del medesimo comma 65-sexies e dell'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione dei beneficiari delle iniziative ammissibili a finanziamento secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65-sexies, della legge n. 205 del 2017 e dall'articolo 1, comma 198, della legge n. 178 del 2020”*.

ATTESO che a seguito dell'avvenuta pubblicazione del decreto "Coesione" si è effettuata una ricognizione sull'avvenuto utilizzo delle risorse assegnate nelle due annualità precedenti e con determina n. 1169 del 09/12/2024 si è approvato lo schema di Bando Pubblico rivolto alla cittadinanza per l'assegnazione delle risorse previste dal “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per l'annualità 2023, e per le economie delle annualità 2021 e 2022 per la complessiva somma di € 115.818,19 (di cui € 55.015,11 economie relative alla prima annualità, € 5.787,97 economie relative alla seconda annualità ed € 55.015,11 somme assegnate per la terza annualità);

CONSIDERATO che a seguito della procedura di cui sopra con determina n. 768 del 23/07/2025 è stata assegnato un contributo di € 5.000,00 a favore di un cittadino che ha trasferito la propria residenza nel comune di Collesano e un contributo di € 60.796,21 a favore di utente che ha avviato nuova attività commerciale e artigianali nel territorio del comune di Collesano;

TENUTO CONTO quindi che rispetto alla somma prevista di € 115.818,19 sono stati assegnati contributi per un importo complessivo di € 65.796,21 e che restano residui per una somma pari a € **50.021,98**;

CONSIDERATO che è intendimento dell'amministrazione comunale, giusta delibera di G.M. n. 146 del 10/11/2025 individuare, quali categorie di interventi nelle quali procedere con l'assegnazione delle somme di cui sopra quelle che si appartengono:

1) alla cat. b) concessione di contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole nella quale destinare la somma di € 40.021,98

2) alla cat. c) "concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune" nella quale destinare la somma di € 10.000,00

Tenuto conto di tutto quanto sopra, il Comune di Collesano ha ritenuto quindi di procedere all'emanazione di questo specifico Bando Pubblico per l'assegnazione delle risorse residue afferenti alle annualità 2021 -2022 e 2023 pari a un importo complessivo di euro **50.021,98**.

ART. 1 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo di che trattasi le popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, così come espressamente previsto dal DPCM 30 settembre 2021 e nello specifico:

a) **le Piccole e Medie Imprese (PMI)**, così come definite dall'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.), dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 124 del 20 maggio 2003, recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (GU n. 238 del 12 ottobre 2005), che:

1. hanno una sede operativa nel comune o decidono di aprirla;
2. intraprendano nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente avviso. Per "*nuova attività economica*" si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori Codici Ateco. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso apposita unità produttiva. I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio del comune che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale;

3. non sono in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 par. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.);
4. sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
5. non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

ART. 2 - INIZIATIVE AMMISSIBILI E TERMINI DI REALIZZAZIONE

I contributi sono concessi al fine di realizzare interventi di avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio comunale, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese.

Ogni soggetto partecipante può presentare una sola domanda di aiuto.

In caso di inoltro di più candidature, è presa in considerazione l'ultima candidatura inoltrata.

Le risorse dovranno essere utilizzate entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

ART. 3 – RISORSE MOBILITATE PER CIASCUNA CATEGORIA DI INTERVENTO.

Nel quadro che segue, vengono riportate le risorse residue messe a disposizione e assegnate a ciascuna categoria di intervento:

Categoria di intervento	Risorse complessive disponibili in
a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune	€ 0,00
b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole	€ 40.021,98
c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune	€ 10.000,00

Si precisa che:

- nel caso in cui in una o più delle due categorie di intervento, si dovessero registrare richieste inferiori alle risorse disponibili, le risorse non utilizzate andranno ad integrare le risorse disponibili assegnate all'altra tipologia di intervento riportate nel quadro precedente;
- nel caso in cui la somma complessiva delle agevolazioni richieste dalle imprese, dai professionisti o dalle persone fisiche, dovessero superare il plafond di risorse finanziarie mobilitate, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di coesione sociale, le stesse verranno spalmate su tutte le istanze che saranno dichiarate ammissibili e, conseguentemente, il contributo richiesto **verrà ridotto proporzionalmente all'entità della somma richiesta dal soggetto partecipante.**
- La presente procedura non costituisce selezione preventiva delle candidature e che il contributo è subordinato all'effettiva erogazione del finanziamento da parte dell'Agenzia di coesione territoriale;

ART. 4 - CONTRIBUTO EROGABILE

Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento, sostenute e pagate dall'impresa beneficiaria **successivamente alla data di presentazione della candidatura e comunque successive alla data di pubblicazione del presente Bando Pubblico.**

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti:

- del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;
- del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;
- del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Nello specifico il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, è concesso nella misura massima del **75% della spesa ammissibile al netto di IVA** e sempre in presenza di adeguata capienza finanziaria.

Si precisa che, sotto il profilo delle norme in materia di aiuti di Stato, non vi è un esplicito divieto alla possibilità di integrare/cumulare le tipologie di contributi previsti all'art. 2, comma 2, del Dpcm. 30 settembre 2021 e riportati nel precedente Art. 3, fermo restando il rispetto delle regole generali applicabili in materia di cumulo tra aiuti di Stato ed in particolare di quelle previste dalla già richiamata disciplina sugli aiuti "*de minimis*".

ART. 5 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO E RICEVIBILITÀ

Le domande di agevolazione, devono pervenire, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite PEC: protocollo.comunecollesano@pec.it entro e non oltre le ore **14,00 del 27 novembre 2025**.

La candidatura per l'ammissione alle agevolazioni - pena l'esclusione – si compone dei seguenti documenti:

- Domanda di Ammissione al finanziamento (Allegato "A") al presente Avviso, completa di tutti gli allegati richiesti;
- Dichiarazione sostitutiva sul *De Minimis* (Allegato "B").

ART. 6 – AMMISSIBILITÀ E ASSEGNAZIONE RISORSE

Il Comune verifica preliminarmente la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande pervenute sulla scorta di quanto riportato nei precedenti Artt. 2 e 3 e quindi procede, in ragione delle risorse ripartite per categoria e di quanto espressamente previsto al precedente art. 3, all'assegnazione delle relative risorse.

Ai soggetti proponenti le istanze ammesse e finanziabili è data comunicazione scritta, tramite PEC o all'indirizzo mail riportato nella domanda, dell'ammontare delle risorse assegnate, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), in ordine alla verifica del rispetto del massimale di Euro 200.000,00, di cui al Regolamento (UE) n 1407/2013 e conseguente registrazione dell'aiuto individuale "*de minimis*".

Il contributo massimo concedibile al medesimo beneficiario, inteso nell'accezione di Impresa unica, ammonta ad Euro 200.000,00 in 3 esercizi finanziari su base mobile. Nel conteggio di tale massimale si deve tener conto anche di tutti gli altri aiuti *de minimis* di cui l'Impresa ha già beneficiato/sta beneficiando in relazione ai medesimi esercizi finanziari.

Il Comune procederà a verificare detto tetto massimo attraverso le funzionalità del "*Registro nazionale degli aiuti di Stato*" ("*RNA*") ed in particolare attraverso la cd. "*visura de minimis*": in fase

di registrazione di ciascun aiuto individuale, “RNA” evidenzia il *plafond* ancora disponibile ai fini della concessione di nuovi aiuti *de minimis*. Pertanto, la concessione potrà attestarsi entro il limite consentito.

ART. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

L'aiuto concesso è accreditato sull' apposito C/C indicato da ciascun beneficiario.

Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione.

➤ - PER LA CATEGORIA B), FINO AD UN MASSIMO DI DUE QUOTE:

- a) la prima quota a titolo di anticipazione o di stato di avanzamento sotto forma di acconto;
- b) la seconda quota a titolo di saldo.

La prima quota di contributo, può essere erogata:

- a titolo di anticipazione dietro presentazione di polizza fidejussoria, pari al 40% dell'importo del contributo assegnato. Il modulo di richiesta, allegato al presente bando, deve essere corredato dalla Fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore del comune, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo anticipato, secondo il modello fac-simile allegato al bando. La polizza potrà essere estinta, su richiesta, solo a seguito della liquidazione del saldo;
- a stato di avanzamento, a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 40% del totale delle spese ammissibili. Il modulo di richiesta deve essere corredato della seguente documentazione:
 - a) Elenco riepilogativo delle spese sostenute sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario (Allegato “E”).

Il saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta - redatta in conformità alla modulistica predisposta - e della rendicontazione finale di spesa secondo le modalità di seguito elencate:

- Richiesta di saldo (Allegato “D”);
- Elenco riepilogativo delle spese sostenute sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario (Allegato “E”).
- copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti;
- copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti.

➤ **PER LA CATEGORIA C) IN UN'UNICA SOLUZIONE ALL'ATTO DEL CAMBIO DI RESIDENZA.**

ART. 8 - REVOCHE

Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni:

- a) la cessazione definitiva, entro cinque anni dall'erogazione del saldo del contributo, dell'attività del beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del beneficiario medesimo;
- b) il trasferimento dell'attività produttiva beneficiaria del contributo al di fuori del territorio comunale, prima che siano trascorsi cinque anni dalla conclusione dell'intervento;
- c) il rifiuto del beneficiario a consentire i controlli circa la realizzazione dell'intervento;
- d) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del beneficiario;
- e) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
- f) l'omessa trasmissione della documentazione finale al comune;
- g) ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal Bando.

Fanno parte integrante del Bando i seguenti allegati:

- Allegato "A": Istanza di finanziamento;
- Allegato "B": Dichiarazione sostitutiva in *De Minimis*;
- Allegato "C": Richiesta di anticipazione;
- Allegato "D": Richiesta di saldo;
- Allegato "E": Elenco riepilogativo titoli di spesa.

Collesano, lì 12/11/2025.